

OGGETTO: Revoca Decreti Rettorali di cui alla procedura di selezione per la chiamata di n.1 professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, della Legge 240/2010, per il Gruppo scientifico-disciplinare 12/GIUR-15 – Diritto romano e fondamenti del diritto europeo e SSD GIUR-15/A – Diritto romano e fondamenti del diritto europeo

Titolo: VII/I
Fascicolo: 106/2026

IL RETTORE

VISTO l'art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed in particolare l'art. 21-*quinques*;

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., in quanto applicabile;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010 emanato con D.R prot. n. 34944 rep. n. 1825/2011 del 29 settembre 2011 e s.m.i.;

VISTO il D.R. prot. n. 56351 rep. n. 238/2026 del 31 marzo 2026, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – IV serie speciale – n. 31 del 21 aprile 2026, con il quale è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, per il per il Gruppo scientifico-disciplinare 12/GIUR-15 – Diritto romano e fondamenti del diritto europeo e SSD GIUR-15/A – Diritto romano e fondamenti del diritto europeo, presso il Dipartimento di giurisprudenza;

VISTO il D.R. prot. n. 105885 rep. n. 1276/2026 del 11 giugno 2026, pubblicato sul sito web dell'Ateneo il 11 giugno 2026, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto;

VISTE le candidature validamente presentate alla data della scadenza bando di concorso in oggetto;;

VISTO il ricorso proposto innanzi al TAR Lombardia, notificato a questa Amministrazione in data 19 giugno 2026 e assunto al protocollo generale d'Ateneo al n. 0112502 del 22 giugno;

PRESO ATTO che la procedura concorsuale in oggetto è tuttora *in itinere* e che in data 22 giugno 2026 si è insediata la Commissione giudicatrice per lo svolgimento della riunione preliminare;

CONSIDERATO che, allo stato attuale del procedimento e in virtù del regime di segretezza che permea tale fase concorsuale anteriore allo sblocco delle domande di partecipazione sulla piattaforma PICA, l'identità dei partecipanti è sottratta alla conoscenza dei terzi e dei membri stessi della Commissione giudicatrice;

CONSIDERATO CHE, tuttavia, il ricorrente ha dimostrato di possedere anzitempo tale informazione riservata;

RILEVATO che, esclusa, allo stato, ogni valutazione delle censure di merito sollevate nel ricorso giudiziale, emerge dall'analisi dell'atto introduttivo del giudizio un profilo di oggettiva gravità sotto l'aspetto procedimentale e della riservatezza dei dati concorsuali;

RILEVATO che la giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio fondamentale della necessaria ed assoluta anteriorità della fissazione dei criteri di valutazione rispetto alla conoscenza o conoscibilità dei candidati, chiarendo che tale regola «*deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti [...]*» (C.d.S, n. 4449/2023), anche a garanzia dei principi cardine

in materia di imparzialità, eguaglianza, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, sanciti dall'art. 97 della Costituzione, dai quali discende strettamente la regola dell'anonimato e della segretezza delle candidature a tutela della genuinità della selezione;

CONSIDERATA e CONSTATATA l'assenza di un affidamento legittimo in capo ai candidati poiché la procedura concorsuale risulta ancora in fase di svolgimento;

RILEVATO pertanto che l'intervento in autotutela dell'Ateneo non è motivato da profili di illegittimità intrinseca degli atti concorsuali sino ad ora adottati, bensì dalla sussistenza di motivate e gravi ragioni di opportunità e di tutela dell'interesse pubblico, determinate dal sopra descritto fattore esogeno e patologico che impedisce la prosecuzione della procedura nel rispetto della *par condicio* e della trasparenza amministrativa;

PRESO ATTO, quindi, di esigenze sopravvenute determinanti il sorgere dell'interesse pubblico al ritiro della procedura;

RITENUTO, altresì, opportuno e necessario adottare ogni provvedimento ed avviare ogni azione di cui l'amministrazione universitaria è titolare al fine di fronteggiare la situazione di squilibrio tra i concorrenti, di cui si è dato atto;

DECRETA

Art. 1 – Per tutte le motivazioni esposte in premessa, è revocato il D.R. prot. n. 56351 rep. n. 238/2026 del 31 marzo 2026, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – IV serie speciale – n. 31 del 21 aprile 2026, con il quale è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 4, per il Gruppo scientifico-disciplinare 12/GIUR-15 – Diritto romano e fondamenti del diritto europeo e SSD GIUR-15/A – Diritto romano e fondamenti del diritto europeo, presso il Dipartimento di giurisprudenza.

Art. 2 - È parimenti revocato D.R. prot. n. 105885 rep. n. 1276/2026 del 11 giugno 2026, pubblicato sul sito web dell'Ateneo il 11 giugno 2026, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto.

Art. 3 – Sono altresì revocati e, comunque privi di ogni efficacia, tutti gli eventuali ed ulteriori i documenti amministrativi collegati e connessi ai provvedimenti oggetto di revoca.

Il presente decreto rettorale è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo ed è immediatamente efficace.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE
Alessandro REALI
(documento firmato digitalmente)

MTP/SG/pb